

BGer 8C 355/2013 vom 22. Juli 2013

Bundesgericht, 2013-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_355_2013

FR: TF 8C 355/2013 du 22 juillet 2013

IT: TF 8C 355/2013 del 22 luglio 2013

Regeste

Diritto della funzione pubblica | Pubblico amministrazione

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 III 115 consid. 1 pag. 117).

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico, nella misura in cui, come nel caso di specie, non è in discussione la questione della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio dell'autorità cantonale non verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di una decisione di destituzione. In tale misura, si può ritenere che la contestazione sia di natura pecuniaria e che non si applichi il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. g LTF (cfr. sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 139 II 7).

E. 1.2

Perché il ricorso sia ammissibile occorre ancora, di massima, che il valore litigioso raggiunga i fr. 15'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Dato che la contestazione verte potenzialmente sul salario di diversi mesi o anni, il valore litigioso supera ampiamente l'importo minimo dell' art. 85 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 1.3

Il ricorrente è inoltre legittimato ad agire in virtù dell' art. 89 cpv. 1 LTF . Infine, presentato tempestivamente e nelle forme richieste contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza non suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo federale, il ricorso adempie complessivamente le esigenze degli art. 42, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

E. 2.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il diritto

federale ai sensi dell' art. 95 lett. a LTF include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità. Ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 seg.; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

E. 3

Nella pronuncia del 22 marzo 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha esaurientemente esposto i motivi che l'hanno indotto a ritenere ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego dell'interessato ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 della Legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). I primi giudici hanno poi spiegato che un'altra funzione adeguata non era disponibile nell'ambito dei posti vacanti. A tale dettagliata esposizione può essere fatto riferimento.

E. 4

Il ricorrente critica il giudizio cantonale per diversi aspetti.

E. 4.1

L'interessato lamenta in primo luogo una violazione del principio di celerità. Egli tuttavia non indica i motivi per i quali la durata di circa due anni della procedura di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sarebbe contraria al diritto federale o altrimenti lesiva dei suoi diritti costituzionali. Nella misura in cui viene denunciata una situazione di ritardata giustizia, occorre ricordare al ricorrente che la censura di violazione dell' art. 94 LTF è limitata ai casi in cui un'autorità rimane tacitamente o espressamente inattiva (sentenza 1C_433/2008 del 16 marzo 2009 consid. 1.4). Nell'evenienza concreta, esiste comunque una decisione impugnabile dei primi giudici. Spetterebbe al ricorrente dimostrare perché la lunga durata della procedura ricorsuale cantonale comporti l'annullamento della

pronuncia di primo grado. Sennonché il presente ricorso non soddisfa la predetta esigenza. Né sono ravvisabili indizi in tal senso.

E. 4.2

Il ricorrente si aggrava inoltre di una lesione del diritto di essere sentito. Egli omette però di esporre in che misura l'istanza precedente avrebbe disatteso il suo diritto di esaminare le prove assunte. Dall'inserito emerge piuttosto che l'interessato ha potuto esprimersi sul risultato dell'assunzione delle prove, facendo abbondantemente uso di questa possibilità.

E. 4.3

Ai primi giudici non può poi nemmeno essere rimproverato un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, incompleto o comunque contrario al diritto. In particolare, l'interessato non spiega perché e in quale misura l'assunzione di ulteriori prove avrebbe portato l'autorità di ricorso cantonale a un risultato diverso.

E. 4.4

Nel suo complesso, la disdetta pronunciata dal Consiglio di Stato risulta quindi conforme al diritto federale. Il licenziamento non si basa su un'applicazione o un'interpretazione arbitraria dell'art. 60 cpv. 3 LORD. Nel ricorso, l'insorgente omette di dimostrare in che modo le censure da lui sollevate lascino apparire la disdetta del rapporto d'im-piego come arbitraria nel suo risultato. Sulla base dei fatti accertati la stessa appare piuttosto comprensibile e giustificata da motivi plausibili. Né si può affermare che la disdetta sia lesiva di un principio giuridico incontestato o risulti manifestamente insostenibile. Al riguardo giova ribadire che non è ravvisabile arbitrio già nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile o addirittura preferibile (v. sopra, consid. 2.2).

E. 4.5

Infine, nella misura in cui il ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità, dev'essergli ricordato che nell'ambito della presente procedura tale principio non ha portata autonoma. Secondo la giurisprudenza, infatti, a prescindere dalle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 3 Cost.), il Tribunale federale sanziona una violazione del principio di proporzionalità solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4 pag. 156). Ipotesi che, come s'è visto, non si avvera in concreto.

E. 5

Per quanto concerne la questione dell'indennità di fine rapporto d'impiego, si osserva che l'istanza precedente non ha ancora statuito al riguardo. Come indicato nella querelata pronuncia, il tema sarà oggetto di separato giudizio, suscettibile anch'esso d'impugnazione davanti al Tribunale federale qualora sia raggiunto il valore litigioso di cui all' art. 85 cpv. 1 lett. b LTF . Nella misura in cui l'insorgente chiede il rinvio degli atti alla Corte cantonale perché statuisca su detto punto, il gravame si rivela quindi privo di oggetto.

E. 6

Ne segue che il ricorso, in larga misura di natura meramente appellatoria, dev'essere respinto nella misura in cui non è privo di oggetto. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessun diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.